

STATUTO
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO

Testo coordinato dello Statuto – modifiche statutarie approvate Assemblea Straordinaria dell'undici luglio 2016 e del ventiquattro gennaio 2019



TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Oggetto Sociale

ART. 1

Ai fini di cui all'art. 60 del T.U. sulla Istruzione Universitaria, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni, per il sostegno di attività universitarie e di alta formazione, è costituito un Consorzio non avente scopo di lucro denominato **"EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO AGRIGENTO"**.

Esso ha sede in Agrigento, nei locali che verranno di volta in volta scelti dall'organo amministrativo, ed avrà durata di anni trenta prorogabili, previa formale decisione di almeno due soci fondatori di cui all'art. 4. Il Consorzio, quale Ente pubblico, è tenuto ad applicare i principi di evidenza pubblica e trasparenza nell'esercizio della propria attività amministrativa.

ART. 2

Con l'apporto dei Soci fondatori ed ordinari di cui all'art.4 il Consorzio assicurerà il supporto logistico, ed assumerà ogni altra iniziativa diretta a favorire lo sviluppo delle attività culturali universitarie, d'intesa con gli organi di governo degli Atenei, ferme restando le competenze di questi ultimi.

In particolare il Consorzio potrà effettuare interventi finanziari per l'acquisto di attrezzature e strumenti scientifici volti a favorire l'attività didattica, la ricerca e la sperimentazione; potrà curare l'organizzazione e le spese per servizi di accoglienza per docenti e studenti, potrà, alla stregua di convenzioni con Università, assumere oneri finanziari relativi al pagamento di emolumenti al personale docente, potrà contribuire all'organizzazione di Convegni e di altre manifestazioni culturali anche spettacolari d'intesa con Università ed Enti di Ricerca nazionali ed internazionali.

Il Consorzio potrà altresì provvedere alla realizzazione di sedi idonee ad accogliere servizi e strutture didattiche utilizzando a tal fine edifici già esistenti, ovvero acquistando aree sulle quali costruire nuovi immobili, espletando le necessarie incombenze.

A tal fine il 31 ottobre di ciascun anno le Università convenzionate proporranno, previa deliberazione degli Organi competenti, il programma delle spese da sostenere nell'anno successivo per le necessità di cui sopra.

Sulla scorta di tale programma e della disponibilità finanziaria il Consiglio di Amministrazione del Consorzio predisporrà il Bilancio preventivo entro il successivo 30 novembre.

Nel caso in cui le disponibilità del Consorzio non risultino sufficienti a coprire l'intero programma delle spese proposte dalle Università, queste ultime dovranno entro giorni quindici dalla ricezione della relativa richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione, provvedere a ridimensionare il programma nei limiti di spesa massima comunicata. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio preventivo procedendo alla riduzione proporzionale di tutte le voci di spesa.

ART. 3

Il Consorzio promuove, senza finalità di lucro, la istituzione, in Provincia di Agrigento, di i Dipartimenti , Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di dottorato di ricerca, e tutte le altre attività culturali e formative di cui alla Legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre il Consorzio potrà gestire, senza finalità di lucro, centri di ricerca scientifica, ed ogni altra attività di ricerca, di formazione, di promozione della cultura al servizio del territorio , che può essere promossa in collaborazione con Università o Enti di alto spessore culturale nazionali o internazionali.

Il Consorzio potrà, altresì, promuovere la costituzione di fondazioni e/o di altri organismi, ovvero parteciparvi sempre che i loro scopi siano compatibili con quelli del Consorzio.

TITOLO SECONDO

Soci



ART. 4

Sono Soci fondatori del Consorzio il Comune di Agrigento, con n. 200 quote del valore nominale di € 516,45 cadauna, pari complessivamente ad euro 103.290,00, e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agrigento con n.66 quote del valore nominale di € 516,45 cadauna, pari complessivamente ad € 34.085,70.

Possono altresì essere ammessi successivamente al Consorzio, in qualità di soci ordinari, soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità ed accettino il presente Statuto, più specificamente: gli Enti locali territoriali e gli Enti pubblici in genere, le Società, anche cooperative, le Associazioni di categoria e no profit, le Fondazioni, gli Ordini professionali, i soggetti privati iscritti ad Albi professionali e gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese.

L'ammissione dei nuovi soci ordinari viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può altresì deliberare l'ammissione di soci sostenitori, sia pubblici che privati, che sostengono con contributi economici l'attività del Consorzio e ne condividono le finalità. I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea con funzioni consultive. Il Libero consorzio di Agrigento, che succede alla Provincia regionale di Agrigento, fermi ed impregiudicati restando i ratei di finanziamento maturati al momento del recesso, contribuisce annualmente al funzionamento del Consorzio universitario mediante finanziamento ordinario sul bilancio annuale. Nel caso di riammissione tra i soci, al Libero Consorzio spetterà la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione, alternandosi con quello di competenza regionale per i mandati successivi al primo successivo alla modifica del presente Statuto.

ART. 5

Contributi dei nuovi soci

All'atto dell'ammissione il nuovo socio ordinario deve versare almeno 5 quote consortili dell'importo di €516,46 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, 10 quote consortili per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, 12 quote consortili per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. I soci potranno sottoscrivere nuove quote con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Gli altri soggetti pubblici e privati dovranno versare almeno 10 quote consortili.

ART. 6

Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente al Consorzio un contributo obbligatorio. Tale contributo non potrà essere inferiore alla somma conferita in sede di adesione.

Le modalità di versamento del contributo saranno decise dall'Assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio al quale si riferiscono.

Il Consorzio risponde dei debiti a proprio carico entro i limiti del proprio patrimonio.

ART. 7

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- da conferimenti effettuati dai costituenti il Consorzio e dai successivi aderenti;
- dalle erogazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, della Regione Siciliana, dell'Unione Europea, di Enti pubblici, di Istituti di credito e finanziari, di altre persone giuridiche, di Associazioni e di altre persone fisiche;

- da lasciti e donazioni;
- da eventuali fondi di riserva.

Il Comune di Agrigento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agrigento hanno facoltà di erogare il proprio contributo annuale, in tutto o in parte, mediante la concessione onerosa di beni immobili e/o mobili, e/o servizi e prestazioni, coerenti con le finalità del Consorzio.

TITOLO TERZO

Organi Consortili

ART. 8

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori.



CAPO I

L'Assemblea

ART. 9

L'Assemblea dei Soci è costituita dai legali rappresentanti dei soci fondatori o loro delegati, nonché dagli altri soci ordinari di cui all'art. 4.

ART. 10

L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno nella sede consortile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a 24 ore.

L'Assemblea dei Soci può, altresì, essere convocata su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o su richiesta dei Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale consortile o dai due Soci fondatori.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora dell'adunanza, la sede, nonché gli argomenti oggetto di deliberazione.

Nello stesso avviso dovrà prevedersi la data e l'ora della eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi qualora la prima andasse deserta.

Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, salvo i casi d'urgenza, con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio degli Enti aderenti ed a quello del Consorzio.

Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati, al momento della convocazione, gli atti relativi all'ordine del giorno a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei Consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.

In mancanza delle suddette formalità, la seduta è valida se è presente o rappresentato l'intero capitale consortile.

ART. 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote sottoscritte e versate. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote sottoscritte e versate. In seconda convocazione e nelle successive, è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 45% delle quote consortili,

sottoscritte e versate. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di amministrazione più anziano per età presente. In mancanza di Amministratori, l'Assemblea elegge, al proprio interno, a maggioranza, il Presidente. Le votazioni sono sempre palesi e avvengono per appello nominale, salvo diversa modalità stabilita dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea o, in mancanza, dal Presidente della seduta. Le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% in prima convocazione ed il 45% in seconda, delle quote consortili, sottoscritte e versate, dei presenti. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'Assemblea e dal Direttore amministrativo. L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita e convocata, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Alle sedute dell'Assemblea dei Soci partecipano, senza diritto di voto, i Rettori pro tempore delle Università convenzionate o di un loro delegato, ed i soci sostenitori. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea con voto consultivo i rappresentanti degli studenti e dei sindacati Rsu-Rsa. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. In particolari casi in cui si discutono argomenti che presuppongono apprezzamenti di carattere privato o attengono a fatti o circostanze che appartengono alla sfera privata delle persone, l'Assemblea si svolge a porte chiuse.

ART. 12

Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e di gestione, spetta in particolare all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, designati ai sensi dell'art. 14;
- c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori, designati ai sensi dell'art. 17;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili;
- f) nominare e revocare il Direttore amministrativo.

ART. 13

Sedute dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria, con le modalità di cui all'art.10 per tutte le deliberazioni che abbiano ad oggetto le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento del Consorzio e tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% delle quote consortili, sottoscritte e versate. In seconda convocazione e nelle successive è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% delle quote consortili, sottoscritte e versate.

Le deliberazioni dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 55% delle quote consortili, sottoscritte e versate, dei presenti, tra i quali tutti i Soci fondatori. In seconda convocazione e nelle successive l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili, sottoscritte e versate, dei presenti tra i quali tutti i Soci fondatori.

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, uno con funzione di Presidente, designato dalla Regione Siciliana, -Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e Formazione-, uno con funzioni di Vice Presidente designato dal Comune di Agrigento, socio fondatore di maggioranza, ed un Consigliere designato dall'Università di riferimento che abbia attivato il maggior numero di corsi di Laurea presso il Consorzio Universitario di Agrigento. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati tra persone, in possesso di laurea presso il Consorzio universitario di Agrigento, che abbiano



particolare esperienza di amministrazione pubblica e/o privata, o attività universitaria didattica e/o formativa. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio. Esso si scioglie, anticipatamente, in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di amministratore del Libero Consorzio Comunale, di Consigliere Comunale, Sindaco o Assessore. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista una indennità stabilita dall'Assemblea dei soci, nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa in materia. Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. In seno al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente del Consorzio, potranno essere istituite, per esigenze tecnico-scientifiche e professionali in genere, delle Commissioni costituite da membri dello stesso Consiglio di Amministrazione, con specifica competenza e da membri facenti parte del mondo delle associazioni, riconosciute dal Mises, che abbiano come finalità la solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili e più in generale il perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali potrà avvalersi anche di esperti in materia di programmazione e progettazione comunitaria nonché di esperti in materia contabile. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, su richiesta del Presidente e senza diritto di voto, il Rettore pro tempore (o un suo delegato) delle Università aventi corsi di laurea attivi presso il Consorzio Universitario.

ART. 15

Spetta, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e di gestione, al Consiglio di Amministrazione:

- a) adottare il programma triennale dell'attività del Consorzio, predisposto dal Presidente del Consorzio, da sottoporre, annualmente aggiornato, alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) adottare in caso di urgenza o per delega, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Soci, salvo ratifica da porre all'ordine del giorno della successiva Assemblea;
- c) approvare i Regolamenti attuativi dello Statuto;
- d) approvare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio;
- e) approvare l'organigramma consortile;
- f) approvare il piano delle assunzioni, del fabbisogno del personale e delle collaborazioni esterne;
- g) nominare i membri esterni delle Commissioni costituite all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- h) adottare, altresì, tutti i provvedimenti di competenza necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio.



Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione promuovere le iniziative di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli interessi del Consorzio lo richiedano; si riunisce, altresì, su richiesta motivata, con apposito ordine del giorno, di un terzo dei Consiglieri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

Assistono ai lavori, su invito del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene di regola mediante invito spedito con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza è sufficiente l'invito inviato 24 ore prima della riunione. L'invio può essere effettuato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal Direttore amministrativo.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consiliari consecutive vengono proposti, dal presidente dell'Assemblea o di almeno tre componenti del Consiglio, per la decadenza.

La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dall'Assemblea dei Soci, sentito l'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni.

CAPO III

Il Presidente

ART. 17

Il Presidente del Consorzio, nominato, per tre anni, ai sensi dell'art. 12, ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Consorzio e può stare in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto.

Al Presidente del Consorzio spetta, altresì, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e di gestione:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- b) la nomina, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della programmazione dello stesso, dei collaboratori esterni (che non siano di competenza degli incaricati dei settori) e dei responsabili, con l'esclusione del Direttore amministrativo;
- c) l'assunzione di ogni provvedimento diretto al conseguimento dei fini del Consorzio, che la legge ed il presente Statuto non demandino all'Assemblea, al Consiglio di amministrazione o alla struttura organizzativa;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

CAPO IV

Organizzazione e collegio dei revisori

ART. 18

Il controllo sull'amministrazione del Consorzio e la vigilanza su tutti i suoi atti sono affidati ad un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti effettivi designati uno dalla Camera di Commercio di Agrigento, con funzioni di Presidente, uno designato dall'assessore regionale dell'economia e l'altro dall'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale, e da due componenti supplenti nominati dal Comune di Agrigento. In caso di assenza di uno o più revisori dei conti tra quelli effettivi svolgeranno le funzioni i revisori supplenti. Il collegio dura in carica per un triennio corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea fissa l'ammontare del compenso annuo ai Revisori secondo le disposizioni di legge. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, ove se ne palesi la necessità, il personale sarà fornito prioritariamente dagli Enti consorziati nel rispetto dei CCNL.

TITOLO QUARTO

Bilancio - Contabilità

ART. 19

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 15 maggio. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, è depositato nella sede sociale a disposizione dei soci alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea consortile di cui all'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, con le stesse modalità di cui al primo comma. L'Assemblea consortile lo approva entro il 31 dicembre.

ART. 20



La contabilità sociale sarà tenuta a norma di legge.

ART. 21

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impegnati per il conseguimento dei fini sociali negli esercizi successivi.

TITOLO QUINTO Scioglimento del Consorzio

ART. 22

Ciascun socio potrà recedere dal Consorzio.

Del recesso dovrà prenderne atto l'Assemblea nella prima seduta utile successiva.

Il socio receduto non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio. Egli, tuttavia, resta obbligato nei confronti del Consorzio per i contributi annuali di cui all'art. 6 e per le erogazioni di cui all'art. 7 fino a tutto l'esercizio sociale in cui l'Assemblea prende atto del recesso.

ART. 23

Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto proporzionalmente ai soci.

TITOLO SESTO Disposizioni finali

ART. 24

La vigilanza sul Consorzio e sulle sue attività è esercitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica secondo le norme di legge.

Disposizione interpretativa : Per quote versate, ai fini della convocazione e validità dell'Assemblea , si intendono le quote relative al secondo anno precedente quello della convocazione. L'onere di versamento si intende, altresì, assolto ove le parti abbiano sottoscritto un piano di rientro dei debiti.

